

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

| SCHEMA DI ACCORDO QUADRO |
|--|
| con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, che si stipula a seguito di una |
| procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di |
| "organizzazione eventi" - CIG 9347351E0D e CUP J89I22001270007 |
| L'anno 2022, il giornodel mese di; |
| DA UNA PARTE |
| Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità |
| agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – PEMAC |
| (C.F), con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 20, di seguito anche solo "Ministero", in persona di |
| , delegato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art della Direttiva del Dipartimento |
| delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, prot. n del, registrata |
| all'UCB al n del (Allegato 1); |
| |
| DALL'ALTRA |
| , con sede legale in, via, - P.IVA, di seguito indicata come |
| "Aggiudicatario" o "Affidatario", rappresentata ai fini del presente atto dal, nato ad il |
| , CF, previa procura del legale rappresentante allegata al presente atto; |
| PREMESSO CHE |
| a) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si qualifica quale primario interlocutore a livello |
| nazionale e internazionale nell'attuazione delle politiche pubbliche volte alla valorizzazione e alla tutela del |
| patrimonio agricolo, ittico e forestale; |
| b)nell'ambito dell'articolazione strutturale-organizzativa del Ministero, al Dipartimento delle politiche |
| competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica sono attribuite le competenze inerenti al |
| settore della pesca, delle politiche di filiera, degli investimenti e degli incentivi nazionali e per l'economia |
| circolare, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti; |
| c) all'interno del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica è |
| istituita la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che esercita competenze istituzionali, |



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

principalmente inerenti alla programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura, nonché alla disciplina generale e al coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici;

- d)la Direzione realizza da diversi anni eventi e altre iniziative finalizzate a diffondere le proprie competenze istituzionali e a garantire la gestione sostenibile delle attività di pesca ed acquacoltura, incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale;
- e) e ciò anche nell'ottica di individuare nuovi sbocchi di mercato, anche a livello internazionale, e migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti promuovendone la qualità ed incrementandone il valore aggiunto, al fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei mercati e di incentivare la tracciabilità dei prodotti;
- f) il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, all'art. 54 prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo medesimo;
- g) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. iii) del D.Lgs. n. 50/2016 l'Accordo Quadro è l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso le quantità previste per l'affidamento del servizio;
- h) per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, il Ministero intende procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico e che, l'appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e pertanto non si ritiene opportuna la suddivisione in lotti della procedura sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell'ottimale esecuzione;

| i) il Ministero con determina a contrarre n del ha disposto l'avvio di una procedura aperta sopra |
|---|
| soglia, volta alla stipulazione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, |
| comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di "organizzazione eventi"; |
| j) alla procedura è stato assegnato il seguente CIG; |
| k)in data è stato inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea il bando di gara che ha dato esecuzione |
| alla suddetta determina, pubblicato per estratto sulla GURI n del, nonché sui quotidiani |
| e per esteso sul sito del Ministero; |
| l) le offerte sono state presentate entro il termine di scadenza; |
| m) con determina n del è stata nominata la Commissione giudicatrice; |



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

| n) all'esito dei lavori, con nota prot. n del sono stati trasmessi alla Stazione appaltante i verbal |
|--|
| delle operazioni compiute dalla suddetta Commissione ed in particolare la proposta di aggiudicazione (art. 33 |
| comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio; |
| o) la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, con determina n del ha |
| provveduto all'aggiudicazione in favore di per un ribasso percentuale globale sull'importo a base d'asta |
| pari ad €; |
| p) la Stazione appaltante ha comunicato immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito |
| dell'aggiudicazione agli operatori economici di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; |
| q) ad esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione |
| appaltante ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall'art. 72 |
| del D.Lgs. n. 50/2016; |
| r) si è proceduto così ad acquisire d'ufficio il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC); |
| s) per le verifiche antimafia trova applicazione l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020 |
| come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), della L. n. 108/2021; |
| t) con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Aggiudicatario della procedura di gara manifesta la propria |
| volontà ad impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e |
| termini ivi indicati; |
| u) alla luce dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Accordo è stipulato con atto pubblico notarile |
| informatico; |
| Tra le parti come sopra individuate |

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse all'Accordo Quadro, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro medesimo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: il Bando di gara, il Capitolato d'oneri e il Modello A) "offerta economica" allo stesso allegato, il Progetto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, il Disciplinare di gara, le risposte alle FAQ pervenute, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti e i documenti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli



atti ed i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Aggiudicatario ed accettate dal Ministero.

Art. 2

Oggetto e disciplina dell'Accordo Quadro e dei Contratti specifici

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto del rispettivo Contratto specifico.

L'appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e pertanto non è stata prevista la suddivisione in lotti della procedura sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell'ottimale esecuzione. Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l'intero servizio consente di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio.

Il Ministero stipulerà con l'Aggiudicatario un Accordo Quadro, ossia un contratto di carattere normativo e aperto, con lo scopo di stabilire, in via preventiva, le condizioni contrattuali dei successivi contratti di appalto specifici che saranno stipulati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso.

Con i contratti di appalto specifici, in particolare, in attuazione e in conformità alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, saranno definite, in modo certo e determinato, le specifiche prestazioni da svolgere, così come la relativa durata e la quantità delle stesse.

Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'affidamento è descritto nel Capitolato d'oneri, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 3

Aggiudicazione degli Appalti specifici

Per l'aggiudicazione degli Appalti specifici, il Ministero invierà all'Aggiudicatario una Richiesta di Offerta riportante le linee guida tecniche ed economiche su cui andrà declinato il progetto organizzativo e le relative voci di costo, secondo la tempistica che verrà definita di volta in volta per ciascuna prestazione.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire una Proposta specifica e il relativo *budget*, declinando i costi delle varie attività ivi contenute.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Il Ministero potrà chiedere modifiche alla Proposta specifica ove la medesima non venisse reputata completa o adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ove richiesto, l'Aggiudicatario dovrà procedere alle eventuali modifiche concordate entro il termine che gli sarà assegnato.

Il Ministero formalizzerà l'accettazione della Proposta specifica, come eventualmente modificata, previa specifica disamina di congruità sugli importi preventivati dall'Aggiudicatario.

Nel caso in cui, nonostante ripetute modifiche e integrazioni, la proposta presentata dall'Aggiudicatario non soddisfi le esigenze del Ministero è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di attivare fornitori terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Resteranno a carico della Stazione appaltante le spese per specifici adempimenti richiesti dal Ministero, diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui alla presente procedura.

Gli Appalti specifici si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata anche in modalità elettronica) con la quale il Ministero esprimerà le proprie esigenze; l'Aggiudicatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.

L'Aggiudicatario, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione, oltreché di quelle contenute nel Capitolato d'oneri e negli ulteriori documenti di gara e di quelle che verranno impartite dal Ministero.

La Stazione appaltante, in collaborazione con l'Aggiudicatario, potrà definire annualmente un Piano di attività al quale seguirà l'attivazione dei vari Appalti specifici e nel quale verranno preventivamente determinate la loro durata, le modalità di esecuzione anche integrata, etc.

Art. 4

Durata dell'Accordo Quadro

La durata stimata dell'Accordo Quadro è di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (c.d. quinto d'obbligo).

I singoli Contratti di appalto specifici potranno essere stipulati entro la scadenza dell'Accordo Quadro e



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

resteranno comunque validi ed efficaci ove, in corso di esecuzione, dovesse spirare il termine di durata dell'Accordo Quadro a valle del quale sono stati stipulati.

Art. 5

Valore dell'Accordo Quadro

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è stimato in € 16.000.000,00 (sedicimilioni/00) IVA esclusa.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo e, quindi, non impegna il Ministero a stipulare contratti fino alla concorrenza dell'intero ammontare, atteso che i Contratti specifici saranno stipulati in base alle esigenze del Ministero.

L'Aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli Appalti specifici fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo Quadro) remunera tutte le attività, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.

Per i servizi oggetto del presente appalto, tutti i costi vivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi per trasferte, comprensivi anche di vitto o alloggio) sono a carico dell'Affidatario.

Art. 6

Obbligazioni dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna:

- a presentare offerta per ciascuno dei Contratti specifici, ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'oneri, nonché nel rispetto di quanto offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e delle sopravvenute esigenze del Ministero;
- a mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- in caso di realizzazione di un Appalto specifico, a stipulare il relativo Contratto specifico, previa prestazione di una garanzia definitiva a copertura dell'esatta e completa esecuzione dello stesso resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- a dare esecuzione al contratto medesimo;
- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro; pertanto, l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro ha l'obbligo



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

di comunicare al Ministero, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
- le informazioni e i dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
- ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'oneri e nel contratto specifico.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'oneri, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro ed a quant'altro offerto nel rispettivo Appalto Specifico. L'Aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, a comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli contratti specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).

Per quanto ivi non espressamente stabilito, si rinvia a quanto specificato all'art. 6 del Capitolato d'oneri, che costituisce parte e integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 7

Obblighi relativi al rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare,



l'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In caso di accertata violazione agli obblighi di cui sopra, il Ministero procederà alla risoluzione contrattuale ed è autorizzato a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell'Aggiudicatario, ovvero, in mancanza o insufficienza, sul deposito cauzionale.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 8

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni che, verranno comunicati tra le parti e ai loro soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per l'adempimento del presente contratto.

Tali dati non saranno divulgati all'esterno se non a soggetti responsabili del trattamento, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sull'Aggiudicatario ed alle Autorità dello Stato.

Le parti rispettano ed applicano nell'esercizio delle loro attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e s.m.i.

Le parti rispettano ed applicano inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 9

Obblighi di tracciabilità finanziaria

L'Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del contratto specifico, sia attivi da parte della Stazione appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/10;
- ad inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al contratto, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, dovranno



essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'Aggiudicatario, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

Art. 10

Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario dovrà costituire, per ciascun Appalto specifico, ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla garanzia definitiva si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 11

Penali e relativo procedimento di applicazione

Il Direttore dell'esecuzione del singolo Contratto attuativo riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi o difformità nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al



ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali potranno essere comminate in caso di ritardo nella erogazione dei servizi, nella sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, nella messa a disposizione delle risorse ivi comprese quelle aggiuntive in caso di picchi di lavoro, nella consegna dei prodotti.

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino alla percentuale massima, sono di seguito specificate:

- gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dovranno essere contestati all'Aggiudicatario per iscritto dal Ministero;
- l'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Ministero medesimo nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Ministero nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Ministero medesimo, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Aggiudicatario le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, il Ministero potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 12

Risoluzione

Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite PEC, nei seguenti casi:

- l'Accordo Quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

- sono state superate le soglie fissate dal Ministero nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- l'Aggiudicatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell'appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00,
 fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite PEC, dovrà risolvere l'Accordo Quadro nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui il Ministero accerti un grave inadempimento dell'Aggiudicatario ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Aggiudicatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, di applicare le relative penali,



nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Aggiudicatario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, il Ministero potrà risolvere l'Accordo Quadro, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dell'Accordo Quadro. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Aggiudicatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Ministero, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13

Cessione del contratto



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

È fatto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14

Recesso

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Ministero ha diritto nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'Affidatario, anche se non gravi

di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidatario; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro.

Il Ministero, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Affidatario.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.



Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero.

Il Ministero effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Art. 15

Verifica di conformità

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 49/2018.

Art. 16

Costi della sicurezza

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. n. 3/2008, l'importo degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze è pari a € 0,00, al netto dell'IVA, poiché trattasi di servizi caratterizzati da prestazioni di natura intellettuale in via prevalente.

È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Art. 17

Anticorruzione

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione") e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essa contenuti.

L'Aggiudicatario prende, altresì, atto che l'inosservanza della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo, che legittima il Ministero a risolvere lo stesso *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora l'operatore economico metta a disposizione del Ministero proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Contraente stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione della Legge Anticorruzione e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno il Ministero sarà legittimato ad azionare la clausola risolutiva espressa.

L'Aggiudicatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 18

Emissione fatture e pagamenti

In riferimento alle prestazioni indicate nel Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali indicati nei singoli Appalti specifici riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

- gli estremi dell'affidamento;
- l'importo della prestazione indicando nel dettaglio le attività/prestazioni e il relativo corrispettivo delle stesse in coerenza con l'offerta economica formulata in sede di gara;
- il n. del CIG della gara e il n. del CUP.

Le fatture emesse dovranno essere sottoposte alla disciplina dello split payment prevedendo quindi la sola evidenza dell'IVA in fattura, riportando la dicitura, sulla fattura stessa, "scissione dei pagamenti" o "split payment" ex art. 17-ter DPR 633/1972.

Il Ministero, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi Appalti specifici stipulati con l'Affidatario.

Le fatture dovranno essere pagate all'Aggiudicatario solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Aggiudicatario nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'Aggiudicatario in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti di appalto e con gli obbiettivi raggiunti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007, l'Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n. 55/2013. Il Codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: _____.

Il codice destinatario da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: _____.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Il Ministero, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'Affidatario ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Stazione appaltante a titolo di penale ex art. 13 del Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere le prestazioni; qualora l'Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Ministero potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima dell'esecuzione del contratto l'Affidatario dovrà effettuare le comunicazioni cli cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il Ministero provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Affidatario dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, il Ministero ha come nuovo termine cli approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che la Stazione appaltante abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.

Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D.Lgs. n. 192 del 2012.

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

Art. 19

Stipula dell'Accordo Quadro, spese di registrazione e oneri fiscali



L'Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione dell'Accordo Quadro in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione (si veda l'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016).

Sono a carico dell'Aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Art. 20

Risoluzione delle controversie

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Il presente Accordo Quadro non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 21

Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con il Ministero al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine del Ministero.

Art. 22

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata:

- a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- b) dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa di settore.

Ciascun Appalto Specifico, nonché il relativo contratto, è regolato dalle disposizioni indicate ai precedenti commi, nonché dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

L'Affidatario si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro e degli Appalti specifici, senza pretendere e richiedere alcun onere in



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.

Art. 23

Clausole finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi (o di parti di essi) da parte del Ministero non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dell'esecuzione dei Contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L'accettazione specifica delle clausole del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, è subordinata alla sottoscrizione di una specifica e separata dichiarazione da parte del Contraente.

Il presente Accordo Quadro è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente atto, impegnativo per l'Aggiudicatario sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti del Ministero soltanto dopo l'adozione del provvedimento di approvazione del contratto.

| Per il Ministero |
|----------------------|
| Per l'Aggiudicatario |
| Dott |



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Aggiudicatario dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 2 (Oggetto e disciplina dell'Accordo Quadro) e dei Contratti specifici); n. 3 (Aggiudicazione degli Appalti specifici); n. 4 (Durata dell'Accordo Quadro); n. 5 (Valore dell'Accordo Quadro); n. 6 (Obbligazioni dell'Aggiudicatario); n. 7 (Obblighi relativi al rapporto di lavoro); n. 8 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 9 (Obblighi di tracciabilità finanziaria); n. 10 (Garanzia definitiva); n. 11 (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 12 (Risoluzione); n. 13 (Cessione del contratto); n. 14 (Recesso); n. 15 (Verifica di conformità); n. 16 (Costi della sicurezza); n. 17 (Anticorruzione); n. 18 (Emissione fatture e pagamenti); n. 19 (Stipula del contratto, spese di registrazioni e oneri fiscali); n. 20 (Risoluzione delle controversie); n. 21 (Clausola di salvaguardia); n. 22 (Norme di rinvio); n. 23 (Clausole finali).

| Timbro | e firma | per | accettazione |
|--------|---------|-----|--------------|
| | | | |